

ANDREA

ARCIVESCOVO  
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA  
CAMPAGNA ACERNO

Con Decr. del 17.04.2018 Reg. Decr. 13/2018. Il mio predecessore promulgava, lo Statuto dei Vicari Foranei e in pari tempo abrogava lo Statuto precedente.

Considerate le indicazioni provenienti dall'esperienza di questi anni del mio ministero episcopale il Diocesi, ed avendo modificato la composizione territoriale delle Foranie con Decreto del 27.06.2025 Vol. XVIII Decr. 018/2025; constatato lo sviluppo del processo sinodale che prevede un sempre maggiore coinvolgimento delle varie componenti ecclesiali, ho ritenuto opportuno revisionare lo Statuto dei Vicari Foranei vigente, per evidenziare con maggiore nitidezza la fisionomia del Vicario Foraneo nel delicato compito che è chiamato a svolgere a norma dei cann. 553-555 del C.J.C.

Pertanto in virtù del mio Ufficio di Pastore di questa Chiesa particolare, a norma dei cann. 94-95 del C.J.C. con il presente Decreto, dopo aver abrogato il precedente, promulgo lo

## STATUTO DEI VICARI FORANEI


il cui testo, composto di 22 articoli di seguito allegato, costituisce parte integrante di questo Decreto.

Sarà cura dei Presbiteri, in particolare di quelli impegnati nella cura pastorale, osservare quanto è stabilito onde facilitare e sostenere il servizio dei nuovi Vicari Foranei, che saranno designati per tale Ufficio.

Il presente Decreto andrà in vigore dal 1° Settembre p.v.

Salerno, dal Palazzo Arcivescovile, 27 agosto 2025

Vol. XVIII, Decr. 088/2025

  
Sac. Francesco Sessa  
Cancelliere Arcivescovile



  
+ ANDREA BELLANDI  
Arcivescovo Metropolita

ANDREA

ARCIVESCOVO  
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA  
CAMPAGNA ACERNO

Vol. XVIII, Decr. 088/2025 *Allegato*

## STATUTO DEI VICARI FORANEI

Art. 1 - Il Ministero Episcopale che sono chiamato a svolgere nell'Arcidiocesi Salerno-Campagna- Acerno richiede sempre più l'elaborazione di una struttura di servizio giuridico-pastorale, al fine di favorire più opportunamente ed efficacemente la cura pastorale del Popolo di Dio mediante un'azione comune.

Pertanto l'Arcidiocesi viene articolata in peculiari raggruppamenti di parrocchie che vengono denominate Foranie, a norma del Can. 374 §2, e regolate dai Cann. 553-555 del C.J.C.

Art. 2 - La Forania è il luogo in cui le comunità parrocchiali, in uno spirito di comunione coordinano l'azione pastorale unitaria, concretizzando in modo specifico le direttive e le indicazioni della Chiesa universale e di quella particolare, tenendo in debita considerazione le problematiche specifiche dei diversi contesti pastorali e socio-culturali.

Art. 3- L'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno recentemente con mio decreto del 27.06.2025 Vol. XVIII Decr. 018/2025, è stata riconfigurata in dieci Foranie come riportato di seguito:

- Battipaglia - Olevano sul Tusciano
- Buccino - Colliano
- Calvanico - Baronissi - Fisciano - Pellezzano
- Eboli - Campagna
- Mercato San Severino - Siano - Bracigliano - Castel San Giorgio
- Montecorvino Pugliano - Montecorvino Rovella - Pontecagnano - Acerno – Bellizzi.
- Salerno Ovest - Ogliara
- Salerno Est
- S. Cipriano Picentino - Giffoni Valle Piana - Giffoni Sei Casali
- Montoro - Solofra.

Art. 4 - Alla responsabilità di coordinamento della vita della Forania è preposto un presbitero che viene denominato Vicario Foraneo (cfr: can. 553 §1), chiamato ad interagire con l'Arcivescovo, i Vicari episcopali, gli Uffici e servizi di Curia per il buon andamento dell'azione pastorale della Forania.

Art. 5 - Il Vicario foraneo è scelto e nominato dall'Arcivescovo a norma del Can, 553 §2 C.J.C., dopo aver sentito, a suo prudente giudizio, i presbiteri che svolgono il ministero nella Forania.

Art. 6- Il Vicario foraneo rimane in carica per tre anni e può essere riconfermato per un altro mandato, fatta salva la prerogativa dell'Arcivescovo di rinominarlo (cfr. can. 554 §2). L'Arcivescovo, per giusta causa, a suo prudente giudizio, può liberamente decidere di rimuoverlo dall'ufficio anche prima della scadenza del mandato a norma del can. 554 §3 C.J.C.

Art. 7 - Nel caso di morte, rinuncia, perdita dell'ufficio, impedimento o trasferimento, il Vescovo nomina il nuovo Vicario foraneo. Questi resta in carica fino al completamento del triennio.

Art. 8 - Il Vicario foraneo nella prima riunione utile della Forania, procede alla nomina del Segretario. Questi avrà il compito di convocare i membri della forania per gli incontri mensili e per circostanze particolari che si rendono necessarie, trasmettere ad essi l'ordine del giorno preparato dal



Vicario foraneo, verbalizzare i contenuti degli incontri foraniali, custodire eventuali documenti e corrispondenze. Il Segretario resta in carica per l'intero mandato del Vicario foraneo.

Art. 9 – Sono membri del vicariato foraneo i presbiteri, secolari e religiosi, che ricoprono un Ufficio ecclesiastico nell'ambito della Forania, i presbiteri secolari quiescenti che risiedono nella Forania, i presbiteri con incarichi sovrapparrocchiali o extraparrocchiali che risiedono nella medesima Forania.

Inoltre sono membri del vicariato foraneo i diaconi permanenti che ricoprono un Ufficio ecclesiastico nella Forania e quelli residenti nella Forania senza incarichi o che ricoprono Uffici sovrapparrocchiali che risiedono nella medesima Forania. Inoltre sono membri del vicariato foraneo per le foranie al di sopra di cinquantamila abitanti cinque laici e per quelle inferiori a cinquantamila abitanti tre laici.

La componente laicale sarà individuata nelle singole Foranie dall'Assemblea dei soli presbiteri ricomprendendo, per quanto è possibile, almeno due referenti sinodali per Forania.

Art. 10 – Per quanto riguarda la modalità di azione nei processi decisionali della Forania che riguardano profili pastorali, tutti hanno diritto di voto. Nei casi che riguardano dinamiche e situazioni personali dei presbiteri, afferenti questioni delle parrocchie, non partecipano alla assemblea né tantomeno hanno diritto di voto la componente diaconale e quella laicale.

In modo particolare per l'elezione del rappresentante della Forania presso il Consiglio Presbiterale e del rappresentante presbitero della Forania presso il Consiglio Pastorale Diocesano hanno diritto di voto attivo e passivo i soli presbiteri.

Art. 11- Non hanno diritto di voto i presbiteri che hanno una proibizione dal diritto o siano affetti da inabilità permanente. È possibile votare anche per delega a norma del Can. 167, fatta per iscritto ad un presbitero che partecipa alla votazione. Ogni presbitero non può avere più di una delega.

Art. 12 - Il Vicario foraneo, nell'ambito della Forania, esercita il suo ufficio principalmente:

1. promuovendo, coordinando, animando e - su mandato dell'Arcivescovo - verificando l'attività pastorale delle parrocchie e delle unità pastorali con stile fraterno e comunione;
2. avendo cura che i chierici della propria Forania vivano conformemente al loro stato di vita e adempiano diligentemente i loro doveri;

Art. 13 – Inoltre, il Vicario Foraneo, è tenuto a vigilare che venga osservata la disciplina ecclesiale. In particolare provveda affinché in ogni parrocchia:

- siano osservate fedelmente e attuate le norme del diritto universale e di quello particolare;
- le azioni liturgiche siano celebrate secondo le disposizioni previste dai libri liturgici e dalle disposizioni diocesane;
- ogni parrocchia sia dotata dei seguenti registri parrocchiali: dei battezzati, dei cresimati, dei matrimoni, dei defunti, della amministrazione dei beni, dei legati di messa e il registro delle messe celebrate. Essi devono essere aggiornati accuratamente e custoditi nel debito modo, come pure l'archivio parrocchiale sia salvaguardato e custodito;
- che i beni ecclesiastici siano amministrati diligentemente;
- che la casa canonica sia mantenuta con la debita cura.

Art. 14 - Spetta al Vicario foraneo preparare l'ordine del giorno; presiedere le riunioni e stabilire le modalità del loro svolgimento. Durante tali incontri ha il compito di moderare la discussione dei



problemi pastorali delle comunità interessate e aggiornare i presbiteri sui documenti e sugli atti che vengono emanati dalla Santa Sede, dalla CEI, dall'Arcivescovo e dagli Uffici di Curia.

Art. 15 – Il Vicario Foraneo è tenuto a convocare mensilmente la Forania e trasmettere ai confratelli, ai diaconi e ai laici le varie comunicazioni riguardanti le attività diocesane di maggiore rilievo nonché ogni ulteriore atto di Curia che possa essere rilevante per la vita della Forania.

Art. 16 – In modo peculiare il Vicario foraneo, nello svolgimento del suo servizio, si sforzerà costantemente di:

- salvaguardare e custodire la comunione tra l'Arcivescovo e i presbiteri, diaconi e laici della medesima Forania;
- promuovere la concretizzazione di iniziative di vita comune sacerdotale, intesa a rendere più efficace il ministero sacerdotale nelle parrocchie e nelle unità pastorali;
- motivare positivamente i presbiteri della Forania affinché partecipino agli incontri mensili diocesani o foraniali, come anche agli esercizi spirituali e ai corsi di aggiornamento.

Art. 17 – Inoltre è compito del Vicario Foraneo, assicurare in caso di necessità, la supplenza dei parroci personalmente o incaricando altri confratelli della Forania.

Il Vicario Foraneo, ogni anno, avrà il compito, di coordinare una turnazione di ferie dei presbiteri, assicurando alle comunità parrocchiali i servizi pastorali necessari, soprattutto la celebrazione della Santa Messa nei giorni festivi.

Art. 18 – Per sviluppare un maggiore coordinamento tra gli Uffici di Curia e le realtà pastorali della Forania, il Vicario Foraneo deve vigilare affinché vengano istituiti gli organismi di partecipazione (consiglio per gli affari economici parrocchiale e consiglio pastorale parrocchiale) in ogni parrocchia così come nelle unità pastorali, e garantirne lo svolgimento dei loro compiti istituzionali secondo le norme diocesane;

- se consultato dall'Arcivescovo per scelte di ordine pastorale e di governo, esprimere il suo parere circa la provvista di parroci, a norma del can. 524, e a far presente le necessità specifiche della Forania in spirito di costruttiva collaborazione;
- verificare che ogni parrocchia trasmetta, nei tempi stabiliti, i transunti, come pure le collette obbligatorie agli Uffici di Curia competenti.

Art. 19- Per una fraterna sollecitudine nei confronti di situazioni particolari che possano riguardare i confratelli che operano o vivono nel territorio della Forania, il Vicario Foraneo si farà carico di:

- garantire che ai preti anziani o malati e a quanti si trovino in situazioni di difficoltà, personali e/o pastorali, non manchino gli aiuti spirituali e materiali necessari;
- in caso di malattia o di decesso di un presbitero, darne tempestiva comunicazione all'Arcivescovo e agli Uffici di Curia;
- premunirsi che durante la malattia o dopo la morte, specialmente di un parroco, non vadano perduti o asportati i libri, i documenti, suppellettili sacre e ogni altra cosa appartenente alla parrocchia; e nel caso, ne assume la custodia, dandone comunicazione tempestiva agli Uffici di Curia;
- provvedere affinché vengano celebrate degnamente le esequie dei chierici deceduti;

ANDREA

ARCIVESCOVO  
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA  
CAMPAGNA ACERNO

Art. 20 – Il Vicario Foraneo ha l'obbligo di cooperare con gli Uffici di Curia, in occasione della nomina di un nuovo parroco o del trasferimento di un parroco, di essere presente alla redazione degli inventari e di quanto concerne le consegne previe al possesso canonico, con annotazione della sua presenza nei verbali e nei documenti riguardanti la situazione amministrativa, patrimoniale, economica e pastorale con particolare riguardo agli eventuali depositi bancari, postali, delle opere d'arte nonché degli ori votivi.

Art. 21 – L'Arcivescovo, mensilmente e ogniqualvolta lo ritiene opportuno, convoca i Vicari Foranei per trattare questioni pastorali e per essere debitamente informato circa la situazione delle parrocchie e delle Foranie.

Il Vicario Foraneo negli incontri mensili con l'Arcivescovo non può farsi rappresentare da altro presbitero per l'importanza e il rilievo che il Vicario Foraneo assume all'interno della vita giuridico-pastorale dell'arcidiocesi.

Art. 22 – Il Vicario Foraneo a norma del Can. 555 §4 C.J.C ha l'obbligo di visitare le parrocchie della Forania, secondo tempi e modalità concordati con i parroci interessati. La visita del Vicario Foraneo ha lo scopo di verificare fraternamente, in spirito di comunione l'andamento della vita pastorale e gli adempimenti previsti dal Diritto Canonico e dalle norme particolari dell'Arcidiocesi.